



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dott. ssa Vittoria Orlando | Presidente rel. |
| 2) dott. Luca Ariola | Consigliere |
| 3) dott. Nicola Morgese | Consigliere |

all'udienza del 9 febbraio 2023 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia di lavoro iscritta al n.768/2020RG

T R A

COMUNE DI BARI in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sindaco ing. Antonio Decaro, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Claudio Schiavone

-Appellante-

E

BALDI Alessandra, nata a il 22.6.1962 a Bari, **CAPRUZZI Biancalaura**, nata il 05.11.1955 a Bari, **LANZA Rossana**, nata il 29.3.1963 a Taranto, **LONERO BALDASSARRA Chiara**, nata il 05.06.1960 a Bari, **AMORUSO Luisa**, nata a il 01.08.1966 a Noicattaro (BA), **BASILE Rosaria**, nata il 15.08.1956 a Bari, **CIOFFI Rosa**, nata il 04.10.1968 a Bari, **FARNELLI Augusto**, nato il 26 febbraio 1970 a Bari, **LABELLARTE Alessandro**, nato a il 29.10.1964 a Bari, **LIOCE Mariangela**, nata il 18.09.1968 a Bisceglie (BT), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Enzo Augusto e Roberto D'Addabbo

-Appellati-

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex artt.* 633 e ss. c.p.c. gli appellati indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, lamentando la mancata corresponsione – *pro quota* - del complessivo importo di € 4.850,57, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a titolo di compensi professionali maturati nei confronti del Comune di Bari per l'opera prestata nella difesa dell'Ente nel giudizio RG 351/2014 dinnanzi al TAR Puglia conclusosi con esito favorevole per l'Amministrazione comunale e con compensazione delle spese processuali

giusta sentenza n.1003/2015 depositata il 09.07.2015.

A fondamento della richiesta monitoria premettevano di essere tutti dipendenti del Comune di Bari in qualità di avvocati facenti parte dell'organico dell'Avvocatura civica.

Illustravano che l'art. 27 del CCNL applicato (personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14.09.2000), al pari dell'art. 37 del CCNL 1998 – 2001 del medesimo comparto per la Dirigenza, in tema di compensi spettanti agli avvocati dipendenti degli enti locali disponeva: *“gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 (...)”*; quanto alla Dirigenza, l'art. 37 prevedeva: *“valutando l'eventuale esclusione totale o parziale dei dirigenti interessati dalla erogazione della retribuzione di risultato”*.

Aggiungevano che tale previsione contrattuale si riferiva tanto ai compensi relativi ai giudizi con esito favorevole, che a quelli vinti con compensazione delle spese; che il Comune di Bari aveva adottato, in ossequio alla su richiamata normativa, il Regolamento sui compensi professionali (delibera di G.C. n.403 del 15.05.2003), successivamente modificato dalla delibera di G.M. n.86/2006 e da ultimo emendato dalla delibera n. 855 del 30.12.2014, che prevedeva la liquidazione delle competenze in favore dei legali dell'Ente in caso di sentenze favorevoli con compensazione delle spese (con somma calcolata tenendo conto della metà degli onorari e diritti rinvenienti dei valori medi di cui alle tariffe di legge, escluse le spese borsuali e così ripartita: il 10% all'avvocato costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza favorevole (nel caso di difesa congiunta tale percentuale viene ripartita tra i difensori); il residuo 90% suddiviso in parti uguali tra tutti gli avvocati civici (compreso l'avvocato o gli avvocati costituiti); che il Comune di Bari con deliberazione di G.C. n. 233 del 15.04.2014 aveva affidato all'avv. Farnelli dell'Avvocatura civica l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio innanzi al TAR n. 351/2014 r.g. introdotto dalla sig.ra Donvito Isabella, conclusosi con il rigetto del ricorso e compensazione delle spese; che l'avv. Farnelli aveva predisposto nota specifica dei compensi per un importo netto di € 4.850,57 da ripartirsi con gli altri colleghi sulla scorta di quanto innanzi precisato; che con determinazione n. 2015/090/00750 del 17.12.2015 il Dirigente della ripartizione personale aveva impegnato la spesa lorda di € 6.005,00 per un netto di € 4.850,57, disponendone la liquidazione in favore degli odierni opposti; che tuttavia nulla era stato corrisposto.

La domanda monitoria veniva accolta con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1421/2017.

Il Comune di Bari proponeva opposizione deducendo l'insussistenza dei requisiti *ex art. 633 c.p.c.* (liquidità, esigibilità e valida prova scritta), la

litispendenza e comunque il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché l'infondatezza nel merito delle pretese azionate dai ricorrenti.

Gli opposti si costituivano in giudizio contestando le deduzioni di controparte e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con sentenza n. 77/2020 pubblicata il 30.01.2020 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e compensava tra le parti le spese di lite in considerazione della novità e della particolare opinabilità della questione affrontata.

Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello il Comune di Bari con ricorso depositato il 26.06.2020.

Gli appellati hanno resistito con apposita memoria.

Acquisiti i documenti, le sentenze prodotte dalle parti ed il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 9 marzo 2023 la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza e in calce trascritto.

Il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione del Comune di Bari avverso il decreto ingiuntivo n.1421/2017 sulla scorta dei seguenti punti motivazionali.

A) Doveva ritenersi infondata l'eccezione preliminare di litispendenza e/o di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente. L'amministrazione aveva evidenziato che gli opposti avevano impugnato dinnanzi al TAR Puglia la legittimità della delibera di G.M. n.855 del 30.12.2014 nella parte in cui aveva determinato, a fronte di statuizione favorevole all'Ente civico con compensazione di spese, uno stanziamento annuo pari ad euro 240.000,00 corrispondente allo stanziamento relativo all'anno 2013 funzionale all'erogazione dei compensi professionali e nella parte in cui stabiliva che *"i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati l'annualità successiva"*. Tuttavia, l'art.63 del d.lgs. n.165 del 30.03.2001 attribuiva al giudice ordinario tutte le controversie inerenti ai rapporti di lavoro con la P.A. restando invece devolute al giudice amministrativo le controversie che avevano squisitamente per oggetto la legittimità o meno di atti amministrativi. Nei giudizi in materia di pubblico impiego che coinvolgevano atti amministrativi non sussisteva un problema di litispendenza dal momento che tali atti, sebbene già impugnati dinnanzi al giudice amministrativo, erano comunque sindacabili e disapplicabili dal giudice ordinario.

B) La questione sottoposta al Tribunale riguardava una pretesa creditoria derivante dalla mancata elargizione di compensi professionali; si trattava, quindi, di una controversia che investiva questioni retributive. Premetteva il primo giudice che l'omessa liquidazione degli importi richiesti era dipesa dalla mancanza di risorse nei capitoli di bilancio stanziati a tale titolo nell'anno 2015 che costituiva l'anno di competenza della prestazione professionale in contestazione (sentenza depositata dal Tar Puglia nell'anno 2015). La norma regolamentare adottata dal Comune opponente, il "Regolamento comunale sui

compensi professionali ai legali della Ripartizione Avvocatura” come modificato dalla delibera di G.C. 855/2014, si era pienamente adeguata alla prescrizione normativa (art. 9 comma 6, d.l. n.90/2014 convertito in l.n. 114/2014) stabilendo un tetto annuale per il fondo di bilancio destinato a finanziare i compensi maturati dai legali in caso di sentenza favorevole all’ente con compensazione delle spese.

C) Una lettura congiunta delle suddette disposizioni evidenziava che i legali interni maturavano senz’altro il diritto ai compensi per le cause vinte con compensazione delle spese nella misura da quantificarsi secondo i criteri dettati in sede regolamentare e che i compensi maturati a tale titolo potevano essere corrisposti nell’anno di maturazione, coincidente con l’anno di deposito della sentenza a cui si riferivano nei limiti della capienza del fondo a tal fine stanziato (in misura non eccedente lo stanziamento relativo all’anno 2013). Tuttavia non si evinceva né dalla norma primaria né da quella secondaria alcun divieto di erogazione dei compensi nell’anno successivo a quello di maturazione bensì unicamente la necessità di una corresponsione annuale dei compensi nel rispetto del tetto di stanziamento massimo adottato dal Comune (quello dell’anno 2013); in tal modo era dunque garantito all’Ente locale il controllo della spesa sempre contenuta annualmente nei limiti del fondo stanziato ed allo stesso tempo era assicurato il diritto dei legali interni alla corresponsione, sia pure posticipata, dei compensi maturati.

D) Nel caso in esame era pacifico che in relazione al giudizio dinnanzi al TAR conclusosi con la sentenza depositata il 9 luglio 2015 in senso favorevole al Comune in ragione della disposta compensazione delle spese di lite il legale incaricato ed i suoi colleghi dell’Avvocatura avevano maturato i compensi nella misura stabilita dal Regolamento n.403/2003 e succ. modif. A fronte di tale diritto la circostanza che per l’anno 2015 il fondo fosse risultato incapiente al momento dell’adozione della determina dirigenziale di liquidazione delle somme non faceva venir meno il diritto dei legali a percepire detti compensi nell’anno successivo: detta previsione era stata introdotta dall’Amministrazione comunale unicamente nella parte dispositiva della deliberazione n.855/2014 (e non anche nel testo del regolamento modificato da tale delibera) laddove si stabiliva che i compensi maturati che eccedevano il tetto annuale non potevano essere liquidati nell’annualità successiva. Si trattava, dunque, di una previsione illegittima non conforme alla normativa di rango superiore che imponeva solo di rispettare il tetto annuo dello stanziamento e quindi di corrispondere annualmente i compensi entro detto limite. Sarebbe stato irragionevole ed iniquo impedire che i compensi regolarmente maturati ma eccedenti il tetto di una determinata annualità potessero gravare sul bilancio dell’anno successivo. Ciò, peraltro, avrebbe ingiustificatamente favorito i legali che conseguivano sentenze favorevoli con compensazione di spese nei primi mesi dell’anno quando il fondo era capiente a discapito di quelli che ricevevano sentenze favorevoli solo a fine anno ed avrebbe conferito un ruolo ingiustificatamente decisivo all’iter burocratico per la quantificazione, l’approvazione e la liquidazione dei

compensi.

E) Accertata la fondatezza sostanziale della pretesa creditoria, sussistevano tutti i requisiti prescritti dall'art.633 c.p.c. in quanto: la determina dirigenziale della Ripartizione personale n.2015/090/00750 del 17.12.2015 invocata a sostegno della richiesta monitoria assolveva di per sé la funzione di accertare il credito dei dipendenti sebbene priva del visto di regolarità contabile. Tale visto, tuttavia, aveva valenza solo procedimentale e non costitutiva del diritto di credito atteso che era stato motivato con la mancanza di disponibilità di risorse sugli appositi capitoli di bilancio 2015 a fronte di una determina di impegno che indicava, invece, i capitoli del bilancio 2016 all'epoca sicuramente capienti.

L'atto di appello del Comune di Bari si articola in tre motivi di gravame secondo i seguenti passaggi argomentativi.

1. *Violazione e falsa applicazione dell'art.2 co. 3 d.lgs. n.165/2001 , dell'art.27 del CCNL del 14 settembre 2000, dell'art.37 del CCNL 1998-2001del medesimo comparto dirigenza.*

Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure aveva erroneamente fondato il ragionamento su un presupposto non condiviso né condivisibile alla luce del mutato quadro normativo vale a dire che le competenze rivendicate avevano natura di credito professionale e, in quanto tali, si maturavano al compimento della prestazione professionale. La decisione era errata perché le competenze richieste, in quanto poste a carico dell'Amministrazione datrice di lavoro, avevano perso la originaria natura di onorario professionale ed "ex lege" dovevano essere annoverate nel trattamento retributivo e, nello specifico, nel c.d. salario accessorio. Conseguentemente, il diritto alla percezione delle relative somme poteva sussistere solo nei limiti dei tetti massimi retributivi previsti dal CCNL atteso che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il rapporto di lavoro era regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi. Non a caso, l'art. 27 del Ccnl del 14 settembre 20001 sanciva la natura retributiva (e, quindi, i limiti) del diritto rivendicato con espresso richiamo alla retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del medesimo CCNL. Nello stesso modo si esprimeva l'art. 37 CCNL 1998 – 2001 del medesimo comparto per la Dirigenza ove, confermata la natura di trattamento retributivo accessorio, si rimetteva all'Amministrazione la facoltà di valutare "l'eventuale esclusione totale o parziale dei dirigenti interessati dalla erogazione della retribuzione di risultato", con ciò smentendo *expressis verbis* la "preesistenza a prescindere" del diritto al trattamento retributivo rivendicato. Infatti, dopo la riforma del dlgs. 165/2001, la materia delle c.d. "propine", in relazione all'aspetto della compensazione delle spese, era rientrata tra quelle di contrattazione e di concertazione assumendo la natura di indennità di risultato previsto per gli avvocati funzionari – titolari di posizione organizzativa e per gli avvocati dirigenti.

In base al principio sancito dall'art. 2, co. 3, dlgs. 165/01, non era configurabile l'esistenza di diritti ulteriori rispetto ai limiti massimi previsti dal CCNL. Con riferimento al caso concreto, era incontestato che, in relazione all'anno 2015, gli appellati avessero già percepito integralmente la giusta

retribuzione dovuta, anche in relazione al trattamento al trattamento accessorio. Conseguentemente, nell'anno 2015 non avrebbero potuto maturare e non sussisteva un diritto retributivo ulteriore rispetto al limite massimo previsto dalla legge e dal contratto collettivo, ovvero le uniche fonti abilitate a costituire la posizione soggettiva illegittimamente rivendicata. Al contrario, il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto esistente l'ulteriore diritto retributivo "insorto" nell'anno 2015, disponendone "lo scivolamento" ad "annualità da destinarsi".

2) *Violazione e falsa applicazione dell'art.9 co.2 bis d.l. n.78/2010, dell'art. 9 d.l. n.90/2014.*

Secondo parte appellante l'affermazione del Tribunale secondo la quale i legali interni maturavano senz'altro il diritto ai compensi per le cause vinte con compensazione delle spese alla luce delle disposizioni normative esaminate non trovava conforto nell'art. 9 del d.l. n. 90/14, che rimandava integralmente alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, precisando che gli stessi trattamenti: esistevano solo nei limiti quantitativi del trattamento accessorio; dovevano essere contenuti nei limiti dello stanziamento previsto; non potevano essere superiori al corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

L'esaurimento del fondo non determinava, all'evidenza, il trasferimento del trattamento all'anno successivo, né esisteva una norma che consentisse tale trasferimento volto ad eludere i limiti previsti dal legislatore per evidenti ragioni di contenimento e quantificabilità *ex ante* della spesa pubblica.

3) *Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta n.855/2014*

In virtù dei principi fissati dal legislatore, con la deliberazione della Giunta n. 855/2014 (Regolamento sui compensi professionali ai legali della Ripartizione Avvocatura) l'Amministrazione, nell'esercizio della potestà regolamentare, con atto di macro organizzazione aveva disposto testualmente: "... nell'ipotesi di compensazione totale o parziale delle spese, i compensi posti a carico del civico bilancio possono essere corrisposti annualmente nel limite di cui all'art. 9, comma 6, d.l. n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014; a tal fine i compensi si considerano maturati alla data di deposito della sentenza favorevole" e che "il limite per le spese compensate, rispetto alla previsione di cui all'art. 9, co. 6, del d.l. 90/14 conv. in legge n. 114/14: a) è costituito annualmente dallo stanziamento di bilancio il quale non può superare l'importo di € 240.000 c) i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati nell'annualità successiva". La sentenza aveva disatteso anche tale norma.

Premesso che la delibera in parola esplicitava quanto previsto con il Regolamento, la lettura e la ratio dell'art. 5, co. 2 del Regolamento, nel complesso, erano privi di contraddizioni ed erano sistematicamente coerenti con le norme di legislazione statale sovraordinate di cui la disposizione regolamentare costituiva mera applicazione.

Il senso dell'intera riforma avviata a valle della crisi del 2009 era stato quello di ridimensionare il "*quantum*" dei costi e di contingentarli nell'ambito delle

risorse stanziare, allineando spesa e previsione di spesa. Pertanto, il Giudice aveva erroneamente sostenuto che *“l’art. 5 co. 2 del Regolamento comunale si limita a disporre che i compensi “possono essere corrisposti annualmente nel limite”, ma non prescrive che essi “maturano solo entro detto limite”*. Era un evidente errore interpretare la norma regolamentare nel senso che i costi tagliati potessero essere trasferiti nell’anno successivo, in palese contrasto con la normativa statale che imponeva la previsione e la prevedibilità dei costi per non poter eccedere il limite massimo dello stanziamento.

Anche in assenza della disposizione regolamentare sub n. 1 lett. C), ingiustamente disapplicata e ritenuta illegittima dal Tribunale, le pretese dedotte dagli appellati dovevano essere necessariamente disattese, essendo evidente che le norme richiamate erano volte a disciplinare non i tempi di “erogazione” ma l’esistenza stessa di diritti che non possono essere attribuiti in deroga ai limiti massimi consentiti. Doveva, quindi, affermarsi che la capienza nel capitolo di bilancio dedicato al salario accessorio (correttamente costituito dall’Amministrazione nel rispetto del limite massimo consentito dal legislatore) costituiva il necessario presupposto per l’insorgenza del diritto e non la condizione per la revoca di un diritto preesistente. Il diniego del visto di regolarità contabile ex art. 18,3 co. 7, d.lgs. n. 267/2007, lungi dal costituire un mero orpello procedimentale (come erroneamente ritenuto nella sentenza di I grado), aveva la funzione di certificare l’insussistenza del presupposto previsto da legge, dal contratto e dal regolamento per l’insorgenza del diritto retributivo rivendicato.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio con memoria di costituzione e risposta depositata in data 27.12.2021.

Con riferimento al primo motivo di appello hanno in sintesi dedotto che contrariamente a quanto argomentato da parte appellante, la decisione gravata non negava affatto che i crediti azionati avessero natura retributiva; circostanza, questa, che non era mai stata in contestazione.

Ferma restando l’inesistenza del vizio eccepito e l’erroneità della censura, l’argomentazione era comunque infondata atteso che la natura retributiva delle competenze in questione non comportava alcuna limitazione alla maturazione del relativo diritto; né una tale limitazione era rinvenibile nelle richiamate previsioni della contrattazione collettiva di settore e né tantomeno nella disposizione contenuta all’art. 9 del d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014.

Tali disposizioni, nel consentire la corresponsione di compensi professionali agli avvocati dipendenti, sia nell’ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti che di pronunciata compensazione integrale delle spese, demandavano alle disposizioni regolamentari interne ed alla contrattazione integrativa la sola determinazione della misura e delle modalità di ripartizione degli emolumenti.

Era poi del tutto inammissibile, e comunque neppure coglieva nel segno, l’avversa contestazione secondo cui gli appellati, in relazione all’anno 2015,

avevano già percepito integralmente la giusta retribuzione, anche in relazione al trattamento accessorio.

In primo luogo trattavasi di questione nuova, mai contestata da controparte nel giudizio di primo grado e per la prima volta sollevata in sede di appello; per cui, come tale, la censura era inammissibile per violazione del divieto di *ius novorum* in appello.

Ad ogni buon conto, posto che non era questa la ragione del diniego della corresponsione opposta dal Comune, che si basava invece esclusivamente sull'incapienza per il 2015 del fondo specifico per la remunerazione di tali compensi, l'avverso riferimento ai limiti previsti dalla contrattazione al trattamento accessorio era del tutto inconferente. Nella specie l'unico limite previsto era quello di natura finanziaria introdotto dall'art. 9, comma 6 del D.L. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, e ripreso nel regolamento comunale, che aveva stabilito un tetto al complesso delle risorse destinabili alla corresponsione dei compensi (che non possono superare il corrispondente importo stanziato per l'anno 2013); trattavasi, dunque - come correttamente acclarato dal Giudice di prime cure - di un "*limite annuo all'erogabilità dei compensi, la cui ratio è esclusivamente quella di contenere la spesa pubblica per tale voce di costo in un tetto annuale, ma non quello di determinare la decadenza del diritto*".

Circa il secondo motivo gli appellanti hanno affermato che l'avversa doglianza era inammissibile, comunque infondata e fuorviante, fondandosi ancora una volta sull'erroneo presupposto che gli importi stanziati per pagare i compensi professionali ai legali interni rientrassero nel fondo del salario accessorio o che comunque fossero assoggettati alle medesime regole dettate per tale fondo, laddove invece non potevano trovare applicazione i generali limiti previsti dalla normativa di finanza pubblica per la retribuzione accessoria del personale.

La circostanza che per l'anno 2015 (ovvero, l'anno di maturazione dei compensi in questione) il fondo fosse risultato incapiente al momento dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 2015/090/00750 del 17.12.2015 non faceva venir meno il diritto dei deducenti a percepire tali compensi nell'anno immediatamente successivo.

Né tantomeno tale conclusione risultava contrastare con la *ratio* di contenimento della spesa pubblica da cui muoveva la previsione dell'art. 9, comma 6, del d.l. 90/2014.

La finalità di tale norma era infatti quella di assicurare che in ciascun anno non fossero erogati compensi eccedenti l'importo stanziato (il cui limite massimo deve essere individuato dall'Ente Locale in quello stanziato per l'anno 2013).

Se, dunque, i compensi non potevano essere corrisposti perché nell'anno della loro maturazione il fondo risultava incapiente, gli stessi potevano essere erogati nell'anno immediatamente successivo, fermo restando il rispetto anche per quell'anno del tetto di stanziamento. In tal modo era comunque garantito all'Ente locale il controllo della spesa, sempre contenuta annualmente nei limiti del fondo

stanziato,

Con riferimento al terzo motivo hanno addotto che la censura scontava l'errore di fondo su cui poggiava l'intera prospettazione di controparte; ovvero che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 9, co.6 del d.l. 90/2014 e, conseguentemente, nell'art. 5, co. 2 del Regolamento comunale, la capienza del fondo costituiva il presupposto per l'insorgenza del diritto ai compensi.

Tali disposizioni normative e regolamentari (così come anche quelle contrattuali) non prevedevano affatto che l'incapienza del fondo nell'anno di maturazione dei compensi – e quindi l'impossibilità di erogare questi ultimi in tale anno – comportasse la decadenza diritto; e d'altro canto, diversamente, non vi sarebbe stata la necessità da parte dell'Amministrazione comunale di prevedere espressamente tale ipotesi, peraltro introdotta nella sola parte dispositiva della deliberazione n. 855/2014 e non anche nel testo del Regolamento come modificato da tale delibera.

Hanno poi riproposto il motivo dedotto in primo grado a sostegno dell'infondatezza dell'opposizione dell'Amministrazione comunale e non scrutinato dal Giudice di prime cure in quanto assorbito nella sentenza gravata secondo il quale il fondo relativo all'anno 2015 doveva ritenersi ancora capiente avendo l'Ente erroneamente ed illegittimamente incluso in esso anche la quota concernente l'onere relativo al versamento IRAP pari ad € 15.419,50, che – come è noto – non poteva essere posta a carico degli avvocati interni, essendo l'Amministrazione pubblica l'unico soggetto tenuto al versamento del tributo (cfr. ex multis Cass., Sez. Lav. n. 16579/2017, nonché Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 327/E del 14.11.2007).

Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba, quindi, essere accolto.

Occorre premettere, in ragione delle questioni a vario titolo sollevate in primo grado con riferimento al ricorso proposto dagli odierni appellati dinnanzi al TAR Puglia in ordine alla legittimità della delibera di G.M. N.855 del 30.12.2014, che tale giudizio risulta nelle more definito con sentenza n.568/2021 del 2 aprile 2021 con la quali il ricorso è stato respinto.

Ne consegue che, acclarata la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia, il predetto *decisum* del giudice amministrativo non spiega alcun effetto sul presente giudizio dal momento che eventuali effetti del giudicato amministrativo si riferiscono unicamente a pronunce di accoglimento nelle quali la decisione imprime una modificazione della realtà giuridica mediante la caducazione di un provvedimento ovvero l'individuazione di una *regula iuris* che vincola l'amministrazione nell'esercizio della successiva attività amministrativa: nessun effetto vincolante produce invece una sentenza di rigetto la quale si limita ad accertare la legittimità di un determinato atto relativamente ai motivi di censura dedotti.

Ciò posto, per corrispondere ai motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi o interdipendenti, occorre preliminarmente chiarire la natura dei crediti oggetto di controversia.

Come è noto, gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono

inserirti in un elenco speciale annesso all'albo (artt. 15, comma 1, lett. b) e 23 L. n. 247/2012).

Sulla base di quanto stabilito da contratti collettivi nazionali di comparto e d'area ed in armonia con quanto previsto dalla disciplina professionale (art. 23 L. n. 243/2012), tali avvocati percepiscono un trattamento economico articolato in una *parte fissa* (legata alla stabile incardinamento con finalità di staff consulenziale presso l'ente) e una *parte accessoria* (il compenso professionale legato alla loro attività di patrocinio processuale), tradizionalmente chiamata "proprina". Non può dunque revocarsi in dubbio il carattere accessorio e retributivo del trattamento in discussione.

La natura degli emolumenti oggetto di controversia, in realtà, come ben evidenziato da parte appellata, non ha formato oggetto di discussione tra le parti in primo grado e, a ben guardare, neppure risulta questione specificamente affrontata nella decisione impugnata che si è limitata ad affermare che la controversia investiva "questioni retributive" relative a "compensi" pretesi dai ricorrenti per l'attività defensionale svolta in favore del Comune in giudizi conclusisi favorevolmente per l'ente ma con compensazione delle spese di lite.

La questione sulla quale il Tribunale ha infatti incentrato il suo esame attiene alla disamina ed alla interpretazione della disciplina introdotta dall'art.9 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90 convertito in legge con modificazioni dall'art.1 comma 1 legge 11 agosto 2014 n.114 e sulla quale si incentrano, sia pure da diverse angolazioni, i tre motivi di appello.

Dunque, al fine di corrispondere ai motivi di appello, è tale disciplina che occorre esaminare ed interpretare.

Appare al riguardo opportuno premettere le chiare indicazioni contenute nella relazione illustrativa alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che, a proposito dell'articolo 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici), puntualizza che *"risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance omogenei alle altre categorie dirigenziali, con ciò soddisfacendo anche esigenze di perequazione."*

La norma, in particolare, riforma il sistema dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, escludendo ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese e anche in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tali ipotesi, infatti, il compenso viene a gravare interamente, nella percentuale dovuta, sulle finanze pubbliche".

L'art. 9 della disposizione citata, per quel che rileva in questa sede, stabilisce che:

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla

contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Dunque, il comma 6 in argomento contempla l'ipotesi di pronunce che dispongono la compensazione integrale delle spese o di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche o di non condanna del soccombente in cause previdenziali *ex art. 152* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

In tutta evidenza, mancando in tali ipotesi un provvedimento giudiziale di condanna alle spese, il limite quantitativo del trattamento accessorio in questione non può essere ancorato ad un *quid* giudizialmente ottenuto come, invece, accade “nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti” ai sensi del comma 4) ma si parametrizza ad un *plafond* appostato nel bilancio dell'ente ovvero lo “*stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013*” come previsto dalla disposizione in precedenza citata.

In altri termini, la previsione in argomento, irreggimenta la facoltà di spesa dell'ente pubblico, quale datore di lavoro. Segnatamente, individua limiti di disponibilità della provvista finanziaria, provvedendo a riarticolare la disciplina previgente.

Il comma 6 in parola fissa, quindi, per i casi ivi menzionati, un inderogabile tetto di spesa ai compensi accessori degli avvocati dipendenti, fermi i criteri di distribuzione previsti dalle norme regolamentari o contrattuali vigenti.

A sua volta il "Regolamento comunale sui compensi professionali ai legali della Ripartizione Avvocatura" del Comune appellante, così come modificato dalla delibera di G.C. 855/2014, all'articolo 5 co. 2 recita: *"Nell'ipotesi di compensazione totale o parziale delle spese, i compensi posti a carico del civico bilancio possono essere corrisposti annualmente nel limite di cui all'articolo 9, comma 6, D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014; a tal fine i compensi si considerano maturati alla data di deposito della sentenza favorevole"*.

Non vi è dubbio, quindi, che la previsione normativa abbia stabilito un tetto annuale per il fondo di bilancio destinato a finanziare i compensi maturati dai legali dell'avvocatura interna in caso di sentenza favorevole all'ente che disponga la compensazione delle spese e che la norma regolamentare del Comune si sia adeguata al dettato normativo.

Il Regolamento ha poi aggiunto, nella parte dispositiva della deliberazione n.855/2014, che i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati nell'annualità successiva.

Proprio su tale questione si incentra l'oggetto della controversia.

Occorre in altri termini stabilire se, nel caso in cui i compensi professionali di cui al comma 6 sopracitato superino, in una certa annualità, il valore stanziato nell'anno 2013 – come accaduto per i compensi oggetto di controversia – sia possibile erogare l'eccedenza nelle successive annualità capienti come ritenuto dal primo giudice.

Ritiene la Corte che a tale interrogativo debba darsi risposta negativa.

Al riguardo mette conto osservare in primo luogo che i giudici contabili hanno ben argomentato la impossibilità del trascinarsi ad anni successivi dei compensi in questione sulla base delle regole di corretta gestione contabile delle risorse in argomento.

La deliberazione 22/09/2020 n.71 della Corte dei conti Molise così si esprime sull'aspetto in considerazione: *"A tale proposito occorre richiamare il principio contabile n. 5.2 contenuto nell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in base al quale «per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di*

amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali». Il principio contabile riportato è riferito, testualmente, al solo esito giudiziale favorevole all'ente; eppure ne discende, per analogia, che anche il trattamento accessorio di cui al comma 6 citato, parimenti condizionato sospensivamente agli eventi di compensazione integrale delle spese o di transazione dopo sentenza favorevole per l'ente o di mancata condanna del soccombente in cause previdenziali, impone all'ente di "limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione". Pertanto, non sussiste la possibilità per l'ente di rinviare agli anni successivi il pagamento delle somme non erogabili nell'anno in cui tali diritti al compenso sono sorti, perché gli importi eccedenti il "tetto" annuo di stanziamento non possono essere impegnati ai sensi del comma 6 citato. Ne consegue che, qualora in una data annualità non sia più possibile impegnare alcuna somma a causa del raggiungimento della soglia annua di stanziamento predisposta nei limiti dell'omologa soglia per il 2013, nessun quantum ulteriore potrà essere corrisposto o impegnato, non gravando – quindi – su alcun bilancio.

La suddetta conclusione si riconferma argomentando a contrario: infatti, ammettere la possibilità di impegnare l'eccedenza nelle annualità successive capienti, andando così a colmare progressivamente i plafond di spesa di tutti gli anni seguenti, contrasterebbe con la stessa ratio normativa, identificata dalla Consulta proprio nel contenimento del peso di tali emolumenti sul bilancio degli enti che ne sarebbero onerati.

A ben vedere, poi, lo stesso articolo 9, comma 6 più volte citato riconosce che il limite previsto si identifica nel "corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013": quest'ultimo deve necessariamente intendersi quale stanziamento annuo, così come è periodicamente annuo il bilancio dell'ente; di conseguenza, è logico concludere che non è possibile corrispondere le somme annualmente maturate che siano eccedenti lo stanziamento annuo, né nell'anno di maturazione né negli anni seguenti.

In ultimo, sostiene questa soluzione anche il riferimento analogico al disposto di cui al precedente comma 3 dell'articolo 9 citato, per cui "nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione": esso pone una soglia massima all'erogazione del compenso in favore degli avvocati dipendenti nella felice (per l'ente) ipotesi "di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti", prevedendo poi che l'eccedenza recuperata sia definitivamente acquisita dall'amministrazione. A fortiori ratione, è lecito concludere che, nel

ben meno felice (per l'ente) caso di cui al comma 6 (ovvero di "pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni ... [o dei] giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie"), ove teoricamente le spese legali non sono recuperate né gravano sulla controparte ma sull'ente stesso, la quota di compensi degli avvocati dipendenti, astrattamente maturata a carico dell'ente ma eccedente la soglia di stanziamento annuo, non debba gravare su alcun bilancio dell'amministrazione interessata. Conformemente, si richiama la già menzionata delibera n. 197/2019/PAR della Sezione Campania che, nell'intento di spiegare tali complessi meccanismi, ha statuito: "i commi 3 e 6 fissano i limiti entro i quali le amministrazioni possono erogare tali peculiari componenti accessorie del trattamento economico degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, fermi restando i tetti per singolo dipendente fissati dai commi 1 e 7. ...è stabilito il criterio della "residualità", ovvero, la regola secondo cui, impegnata la spesa secondo la richiamata disciplina primaria e secondaria, l'eventuale "parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione"', (scilicet) se vittoriosamente recuperata, oppure non grava sul medesimo bilancio, se non recuperata."

In disparte, poi da tali pur pregnanti argomentazioni contabili, rileva la Corte che ammettere un trascinamento negli anni successivi di compensi ulteriori rispetto al tetto massimo stabilito dalla legge significherebbe aggirare il limite stesso.

Il tetto annuale a detti compensi è infatti un limite invalicabile esaurito il quale non vi è spazio per la maturazione di ulteriori compensi che, pertanto, non vengono affatto ad esistenza.

Viceversa, se detti compensi fossero riconosciuti ma ne venisse differito il solo pagamento si eluderebbe la *ratio* stessa del contenimento della spesa pubblica: il semplice differimento ad annate successive, infatti, non farebbe venir meno lo sfioramento del tetto massimo annuale che, ammettendo una tale possibilità, potrebbe essere perpetrato di anno in anno.

Il tetto è infatti definito con riferimento alla misura massima di *elargibilità* di tali compensi e non alla loro mera *corresponsione*.

Dunque non giova alla tesi degli appellati l'osservazione del primo giudice secondo il quale "*nessuna disposizione normativa, contrattuale o regolamentare prevede che l'incapienza del fondo nell'anno di maturazione dei compensi comporti, oltre alla impossibilità di erogare questi ultimi in tale anno, anche la decadenza dal diritto*".

Invero, come già chiarito, la norma ha previsto che "*sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto*" vale a dire che ha previsto un limite allo stesso riconoscimento dei compensi in questione di guisa che oltre tale limite nessun ulteriore diritto ad emolumenti di natura accessoria viene ad esistenza, sicchè alcuna decadenza era necessario prevedere per escluderne la elargizione.

Né può indurre a diverse considerazioni la circostanza, pure evidenziata dal primo giudice, che in tal guisa sarebbero svantaggiati gli avvocati che hanno patrocinato controversie venute a definizione alla fine dell'anno.

Tale osservazione appare per un verso inconferente rispetto alla *ratio* della disciplina legislativa come sopra evidenziata (contenimento della spesa pubblica) per altro verso è comunque temperata dalle disposizioni regolamentari relative alla ripartizione del 90% di ciascun compenso tra tutti gli avvocati civili, anche non costituiti nelle varie controversie di guisa che il fondo, nei limiti della capienza, assicura in ogni caso una pressochè paritaria ripartizione tra tutti i legali dell'Ente.

Reputato, pertanto, che i motivi di gravame sono fondati, deve evidenziarsi che il motivo dedotto dagli odierni appellati in primo grado e non scrutinato dal primo giudice - in quanto assorbito dalla decisione gravata - è infondato.

Esso si basa sulla considerazione che l'Ente comunale aveva erroneamente ed illegittimamente incluso nella dotazione del predetto fondo stanziato anche la quota concernente l'onere relativo al versamento dell'IRAP che, secondo la prospettazione di parte appellata, non può gravare sui professionisti dipendenti essendo l'ente pubblico il debitore d'imposta.

Orbene, va al riguardo osservato che proprio in quanto è l'ente pubblico ad essere debitore d'imposta, il medesimo è tenuto a costituire, nel rispetto dell'ordinamento contabile, la provvista necessaria al pagamento della medesima.

In particolare, in aderenza alla necessità di garantire adeguata copertura ad una qualunque spesa gravante sulle amministrazioni pubbliche e di rispettare il principio del pareggio di bilancio posto dall'art. 81 della Costituzione, *“le somme destinate al pagamento dell'IRAP devono trovare preventiva copertura finanziaria in sede di costituzione dei fondi destinati a compensare l'attività dell'avvocatura comunale”* (Corte dei Conti Sezioni Riunite Delibera 33/CONTR/2010).”

Pertanto, ai fini della quantificazione dei fondi per l'incentivazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap. Quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli “oneri assicurativi e previdenziali” e degli “oneri riflessi”, che non includono, per le ragioni sopra indicate, l'IRAP. Deve quindi ritenersi che, mentre sul piano dell'obbligazione giuridica, rimane indiscusso che l'IRAP grava sull'amministrazione, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di *“tutti gli oneri”*, l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere IRAP, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'IRAP) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna ripartibili nei confronti dei

dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione.

La recente sentenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 21398 del 13.08.2019), conferma tale orientamento.

Infatti, con riferimento al soggetto passivo dell'onere fiscale afferma: *“la circostanza che l'ammontare dell'imposta debba essere quantificato assumendo a base di calcolo, ex art. 10 del richiamato d.lgs. n. 446/1997, le retribuzioni spettanti al personale dipendente ed i compensi corrisposti ai collaboratori autonomi, non incide sulla natura del tributo, che non colpisce il reddito bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate; ciò induce il Collegio a ritenere condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 7.10.2010 n. 33) secondo cui, in ragione dei presupposti impositivi, l'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente e, pertanto, si deve escludere che i commi 207 e 208 dell'art 1 legge n. 266/2005, nella parte in cui si riferiscono, rispettivamente, agli «oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione» e, quanto al personale delle avvocature interne degli enti pubblici, agli «oneri riflessi», possano essere interpretati nel senso di ricomprendere anche la maggiore imposta che il datore di lavoro dovrà corrispondere a titolo di maggiorazione IRAP, in ragione del compenso aggiuntivo corrisposto al proprio personale;”*. Con riferimento alla questione della copertura degli oneri derivanti dal tributo afferma: *“il Collegio, pertanto, condivide e fa proprie le conclusioni alle quali sono già pervenuti i giudici contabili secondo cui, in sede interpretativa, l'art. 1, comma 207 della legge n. 266/2005 e l'art. 92 del d.lgs. 163/2006, che del primo ripete il contenuto, vanno armonizzati con i principi che regolano la costituzione dei fondi, con la conseguenza che le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali; in altri termini «le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'IRAP) si riflettono in sostanza sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna, ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere IRAP gravante sull'amministrazione» (Corte dei conti n. 33/2010 cit.)”*.

Anche tale principio, a ben vedere, conferma a posteriori quanto detto in precedenza con riferimento al tetto massimo non valicabile: il fondo prevede annualmente uno stanziamento massimo che non è possibile sfiorare né procrastinare ad anni successivi e deve risultare capiente con riferimento a tutte le somme da erogare, ivi comprese le risorse necessarie a fronteggiare l'onere IRAP.

L'appello va pertanto accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va accolta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1421/2017 e per

l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le difficoltà interpretative delle norme scrutinate e la novità della questione che non registra specifici interventi della Corte di legittimità giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26 giugno 2020 dal Comune di Bari nei confronti di Baldi Alessandra, Capruzzi Biancalaura, Lanza Rossana, Lonero Baldassarra Chiara, Amoruso Luisa, Basile Rosaria, Cioffi Rosa, Farnelli Augusto, Labellarte Alessandro, Lioce Mariangela avverso la sentenza n.77/2020 in data 30 gennaio 2020 del Tribunale di Bari sezione lavoro, così provvede:

accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1421/2017 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;

compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso, in Bari il 9 marzo 2023

Il Presidente est.
dott. ssa Vittoria Orlando